

23.07.2020

COVID 19 | CREDITO DI IMPOSTA | FISCALE

Credito di imposta per sanificazioni: uscito il modello per fruirne

L'Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni e il modello per il credito di imposta per le sanificazioni anti-covid 19

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con **Provvedimento del 10.07.2020 n. 259854**, **il modello** con le relative istruzioni per fruire dei crediti per tutte le sanificazioni introdotte dai decreti anti covid, chiarendo che il modello in questione dovrà essere presentato alla stessa Agenzia, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario con:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Lo stesso giorno con **Circolare 20/E** ha inoltre fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta in oggetto.

Il Decreto Rilancio in fase di conversione dettaglia ulteriormente i crediti di imposta previsti agli artt. 120 e 125 già inseriti in precedenza e utili a favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

I due crediti di imposta per la sanificazione e l'adeguamento dei luoghi di lavoro e per l'acquisto di dispositivi anti covid 19 sono inoltre ai sensi dell'art 122 dello stesso decreto, cedibili a terzi fino al **31 dicembre 2021**, in luogo dell'utilizzo diretto disciplinato dai singoli articoli.

Ma facciamo un riepilogo

L'art 120 del Decreto Rilancio rubricato "**Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**" riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico**, nonché alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore un credito di imposta:

- nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
- per un tetto massimo di spesa di 80.000 euro
- per interventi necessari a far rispettare le misure anti covid quali:
 - interventi edilizi come rifacimento degli spogliatoi
 - realizzazione di spazi medici
 - acquisto arredi di sicurezza
 - investimenti in attività innovative (acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento della attività lavorativa e acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti)
- il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese
- è utilizzabile in compensazione nel 2021 (oppure ceduto secondo quanto detto sopra ai sensi dell'art 122)

L'art 125 del Decreto Rilancio rubricato "**Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**" riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e per effetto delle modifiche apportate in sede referente **alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale** in possesso di specifici requisiti di legge un credito di imposta:

- nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
- per un tetto massimo di spesa di 60.000 euro
- per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (abroga l'art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si ricorda che la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020** ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall'agevolazione fiscale del credito:

- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari.

Si sottolinea che stando a quanto precisato dalla circolare vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.

Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito d'imposta in oggetto:

- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione (ad esso non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazioni di cui alla legge 388/2000)
- al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell'art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d'imposta

In sede referente è stato chiarito che il credito di imposta non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.